AUTOTRASPORTO
- PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE -

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

L'art. 4, lettera h), del Regolamento (CE) n. 561/2006 definisce il *«periodo di riposo settimanale»* come quel *«periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto"»*.
Lo stesso art. 4, lettera h), definisce il *«**periodo di riposo settimanale regolare**»* come *«ogni tempo di riposo di **almeno 45 ore**»*.
Infine l'art. 4, lettera h), definisce il *«**periodo di riposo settimanale ridotto**»* come *«ogni tempo di riposo **inferiore a 45 ore**, che può essere **ridotto**, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una **durata minima di 24 ore continuative**»* (con obbligo di compensare la differenza entro la terza settimana successiva a quella in questione).
Si precisa che il periodo di riposo equivalente preso a compensazione di un riposo settimanale ridotto va fruito "***in blocco***", ovvero in una sola volta, sempre consecutivamente ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore (*vedasi la circolare del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale n. 300/A/3905/15/111/20/3 del 26 maggio 2015*).
Come in precedenza evidenziato, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti devono rispettare i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
Il periodo di riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo **6 periodi di 24 ore** dal termine del precedente periodo di riposo settimanale [*art. 8, paragrafo 6, secondo ed ultimo capoverso, del Regolamento (CE) n. 561/2006*].
Ai fini del computo della durata del riposo settimanale, un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto [*art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 561/2006*].
Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 6, primo capoverso, del Regolamento (CE) n. 561/2006, nel corso di **due settimane consecutive** i conducenti devono effettuare almeno:

- **due periodi di riposo settimanale regolare**, oppure
- **un periodo di riposo settimanale regolare** ed **un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore** (*la riduzione deve essere tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione in blocco*).

In deroga alle disposizioni del predetto paragrafo 6, **lo stesso art. 8, paragrafo 6-bis**, del Regolamento (CE) n. 561/2006, il conducente che effettua un **singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri**, quale definito nel Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, può **rinviare il suo periodo di riposo settimanale di 12 periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare**, a **condizione** che:

a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:

   i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure

   ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo digitale; nonché

d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a 3 ore.

In trasferta i periodi di **riposo settimanali ridotti** (al pari dei periodi di riposo giornaliero) possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta [*art. 8, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 561/2006*].
Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane consecutive può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe [*art. 8, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 561/2006*].
Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, **non è considerato come riposo o interruzione** a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta [*art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006*].
I periodi di **riposo giornalieri** e **settimanali** non si possono svolgere in un veicolo in movimento.

Nel **paragrafo 2.2.8.3** (intitolato: *«Controllo stradale»)* **del documento esplicativo** (v2.d) elaborato dal gruppo di lavoro **TRACE** (Transport Regulators Align Control Enforcement) intitolato: *«Spiegazione del regolamento (CE) n. 561/2006 per favorire l'esecuzione armonizzata dei controlli stradali»* sono stati riportati i seguenti **esempi di riposi settimanali effettuati non correttamente e correttamente**.

*«**Esempio di riposo settimanale usato non correttamente**: nelle due settimane tra la settimana 2 e la settimana 3 c'è solo un periodo di riposo settimanale* [l'ultimo periodo di riposo settimanale (ridotto), infatti, comincia nella settimana 4 anziché nella settimana 3 in violazione, perciò, dell'art. 8, paragrafo 6, primo capoverso, del Regolamento n. 561/2006 - n.d.r.].

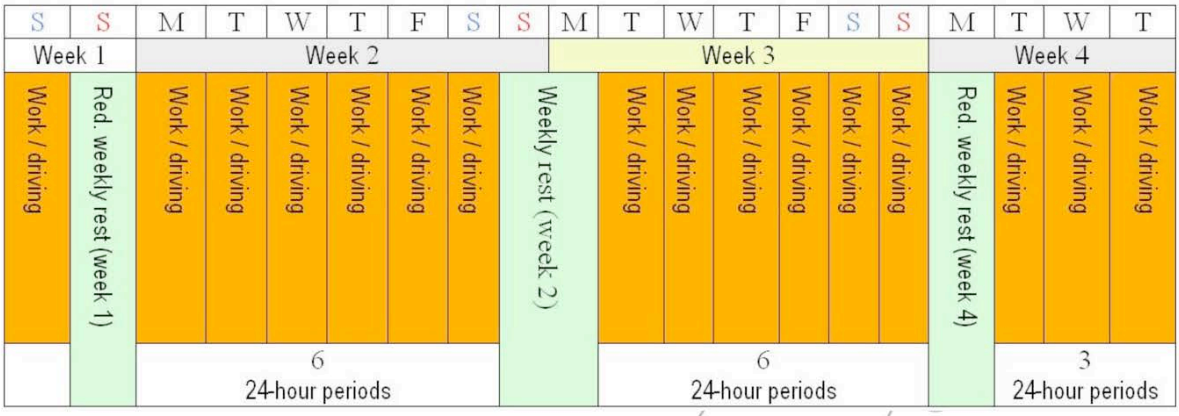

Riposo settimanale usato correttamente».

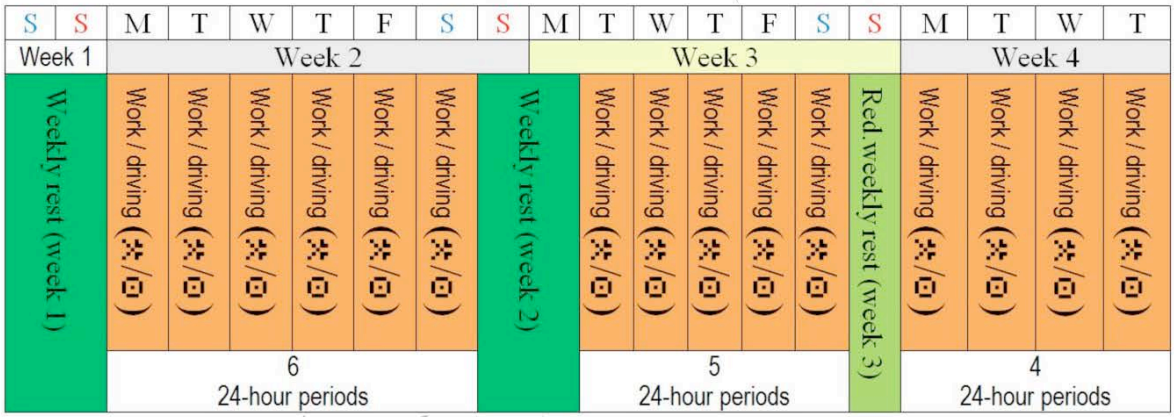

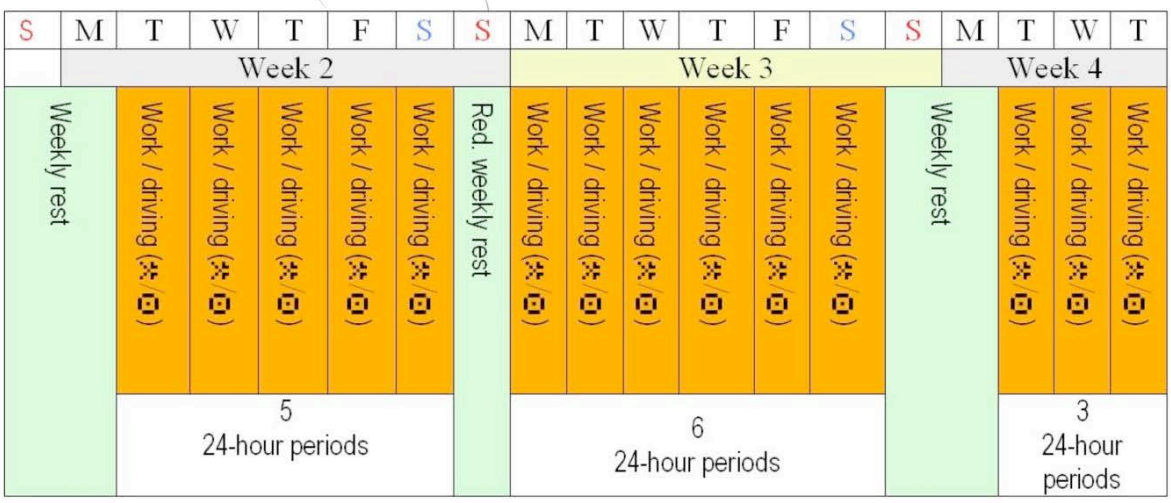

ASAPS
Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale

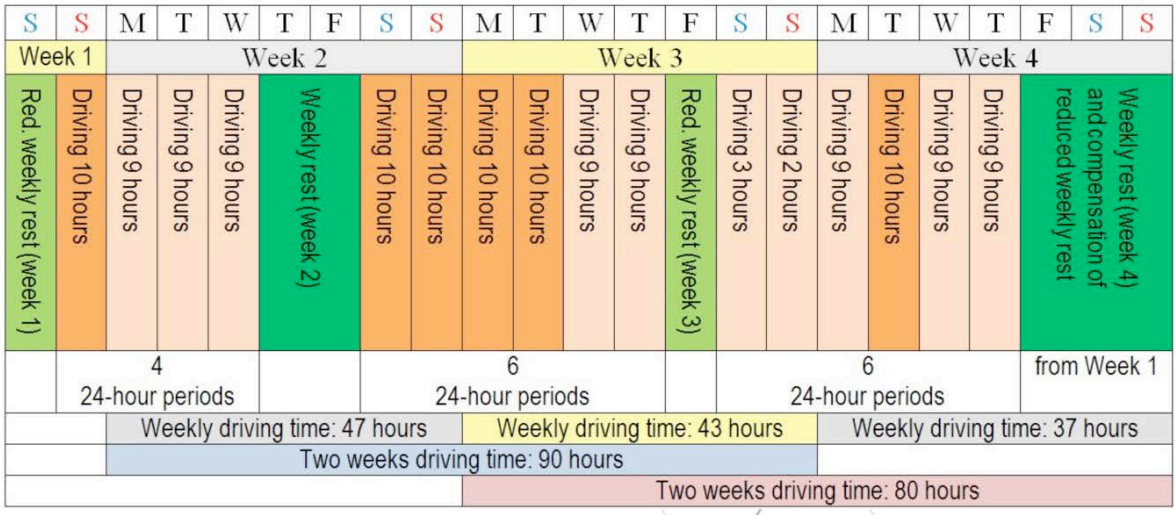

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**
**** Ispettore Capo della Polizia Stradale**

A-S-A-P